

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE CA-
SE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI FRANCAVIL-
LA FONTANA- ZONA S.LORENZO.-

(Programma di intervento n.1069)

-Importo al netto di ribasso - £. 58.512.158 -

-IMPRESA: Vergallo Vincenzo-S.Pietro Vernotico -

-Repertorio N. 5232

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantanove, addì *10*
del mese di *Aprile* in Brindisi e nella Sede del-
l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi- via G.Battista Casimiro n.17.-
Innanzi a me Avv.Vincenzo Palma fu Pietro Direttore
Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con Or-
dinanza n.4/68 in data 1/2/1968 del Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla
pula dei contratti relativi Alle costruzioni, nello
interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt:
151 e 153 del T.U. approvato con R.D.28.4.1938, nu-
mero 1165 richiamati in vigore dall'art.8 della Leg-
ge 2.7.1949 N.408, si sono personalmente costituiti:
1°)-il Sig.GR.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giu-



2/

seppe, nato il 16/6/1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Vincenzo Vergallo nato in Surbo (Lecce) l'8 Giugno 1911 e residente in S. Pietro Vernotico alla via Palma n.48, quale Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale-Funzionario rogante- sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

SI PREMETTE

A) -CHE la Gescal, con nota Sett. I-Rep. I-Uff. I- numero 2795 del 29 luglio 1966, ha comunicato che il Comitato Centrale, con delibera n.961 del 19 gennaio 1966, ha stanziato sul 2° Piano Triennale la somma di mil.75,0, per la realizzazione nel Comune di Francavilla Fontana di alloggi da destinare alla generalità dei lavoratori ai sensi dell'art.15/1 della Legge 14.2.1963 n.60; e che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22.7.1966, in applicazione di quanto stabilito dall'art.23/d della precitata Legge e dall'art.31/i del Regolamento di

Attuazione, ha deliberato il conferimento a questo Istituto dell'incarico di Stazione Appaltante per le costruzioni e per l'importo innanzi indicati.-

B)- CHE la Gescal, con nota Prat. BR Francavilla -Prot. II/2 n.15304/68 del 22.5.1968, ha comunicato di avere approvato il 17 maggio 1968 il programma di intervento 1069 per costruzioni in Francavilla Fontana;

C) -CHE allestito il progetto relativo alla costruzione di due palazzine, con due elementi di scale, composte di n.12 alloggi con n.66 vani legali-contabili in Francavilla Fontana - località S.Lorenzo (P.I. numero 1069, a cura del Dott.Arch.Concetto Santuccio, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto con delibera n.158 del 21/10/1968 per un ammontare complessivo di lire 65.807.500- di cui L. 63.045.100 (lire sessantatremilioni quarantacinquemilacenti, a base d'asta, autorizzando altresì l'appalto dei lavori mediante licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

D)- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto della suddetta costruzione e fissato l'esperimento al giorno 21 febbraio 1969 ad ore undici, si inviava invito di partecipazione a n.36 Imprese e Cooperative



edilizie, come da raccomandata in data 3 febbraio 1969 n. 910, che resta allegato al presente atto sotto la lettera A, stabilendosi al 20/2/1969 a ore 12 la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

E) - CHE esperita la detta licitazione privata in data 21/2/1969 i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Vincenzo Vergallo da S. Pietro Vernotico col ribasso d'asta di lire 6,99% (lire sei e centesimi novantanove per cento), come da relativo verbale autenticato da me Funzionario rogante in data 21 febbraio 1969 registrato a Brindisi il 4 marzo 1969 al n. 2297 Mod. II ;

F) - CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera B, e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici;

G) - CHE l'Impresa Vincenzo Vergallo da S. Pietro Vernotico intende costituire la cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto di-

sponse l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063 ed offre un ulteriore ribasso di lire 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di lire 6,99% (lire sei e centesimi novantanove per cento).-

CIO' PREMESSO : le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, comprese n. 16 tavole contenenti i grafici di progetto che restano allegati al presente atto sotto la lettera da C/1 a C/16 atti controfirmati dal Sig. Vincenzo Vergallo da S. Pietro Vernotico, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO " e l'Impresa Vincenzo Vergallo di S. Pietro Vernotico " IMPRESA "

ART.2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressione qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Vincenzo Vergallo da S. Pietro Vernotico la quale accetta l'appalto per la

esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori (GESCAL) nel Comune di Francavilla Fontana-località S.Lorenzo P.I. 1069 giusto progetto redatto dal Gr.Arch.Concetto Santuccio ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale Gescal di questo Istituto con delibera n.158 del 21.10.1968 per l'importo complessivo di £. 65.807.500-(lire sessantacinquemilioniottocentosettemilacinquecento) di cui £. 63.045.100 - (sessantatremilioni Quarantacinquemilacento) a base d'asta che, per effetto del ribasso di £.6,99% -(lire sei e centesimi novantanove per cento) e di quello aggiunto di £. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto lire 7,19% (lire sette e centesimi diciannove per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a lire --- £.58.512.158 (lire cinquantottomilioni cinquecentododicimilacentocinquantotto).--

ART.3°)- In virtù dell'art.99,ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R.D. 23/5/1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16

luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Sig. Vincenzo Vergallo da S. Pietro Vernotico presta la cauzione di L. 2.931.915- (fire duemilioninovecentotrentunomilanovecentoquindici) mediante atto di fidejussione bancaria del 21



marzo 1969, fino alla concorrenza di L. 2.931.915.-

(Lire duemilioninovecentotrentunomilanovecentoquindici) rilasciata dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura - Sede di Roma, che resta allegato al presente atto sotto la lettera D.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensioné delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale, per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di

tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART.8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

ART.9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23 maggio 1924 n.827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della Legge 10.12.1953 n.936.-

ART.10°)- A norma dell'art.339 della Legge sui Lavori pubblici 20 marzo 1865, n.2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di re-

scissione e di risarcimento dei danni.-

ART.11°)- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.-

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.-

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.-

ART.12°)- L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche se nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto.-

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.-

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre Imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART.13°)- In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi pre-

detti sono stati integralmente adempiuti.-

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè ha titoli a risarcimento di danni.-

ART.14°)- Per gli effetti del presente contratto la Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

Art.15°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'imposta generale sull'Entrata - senza diritto a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta ; nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tassa sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leggi 14 febbraio 1963, n.60 e 11 Ottobre 1963, n.1471.-

ART.16°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa - il contributo di fire
£. 1,00% (fire una per mille) dovuto alla Cassa

Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per la esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art.33 della Legge 14 febbraio 1963, n.60.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dodici e righe ventiquattro sino a questo punto della medesima facciata, oltre le for-

malità di chiusura.-

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Vergallo Vincenzo

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -

Esatte lire Seimilanovecento - Reg.to il 11 /4/1969

al N.697 - Mod.I^

IL CASSIERE

F.to (firma illeggibile)

IL DIRETTORE

F.to : Rinaldi Dr. Carmelo

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

15 APR 1969

IL FUNZIONARIO ROGANTE
s. Avv. Vincenzo Palma



Vincenzo Palma